

1	Normativa di riferimento	1
2	Cosa si può segnalare	1
3	Modalità di segnalazione	2
4	Contenuto della segnalazione	2
4.1	COME SEGUIRE LA PROPRIA SEGNALAZIONE	2
5	Gestione della segnalazione	3
6	Conflitto di interesse	3
7	Divieto di ritorsione	3
8	Condizioni per la segnalazione	4
9	Presupposti per le segnalazioni esterne	4
10	Protezione dei dati personali	4

1 Normativa di riferimento

La segnalazione inviata con la piattaforma Whistleblowing viene effettuata ai sensi del D.lgs. 24 del 10 marzo 2023 *"Attuazione della direttiva UE 2019/1937 del parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"*.

Il D.lgs. 24/2023 raccoglie, abrogando le normative precedentemente vigenti in Italia, in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione, affidando allo strumento della segnalazione una primaria rilevanza nella prevenzione delle violazioni normative e assicurando ai segnalanti una più penetrante tutela sia del settore pubblico che privato.

La segnalazione (o Whistleblowing) è lo strumento per mezzo del quale è possibile segnalare una presunta condotta illecita commessa da altri soggetti.

La segnalazione è accessibile solo al segnalante e al Responsabile del canale interno del Whistleblowing di **Ener.Bit S.r.l.** (di seguito la "Società" o "Ener.Bit"). Tramite la piattaforma *My Governance* di Zucchetti il segnalante può inviare una segnalazione in maniera sicura e riservata.

Segnalazione Riservata (o Whistleblowing): per segnalazione riservata si intende una segnalazione in cui il segnalante è identificabile. Le segnalazioni riservate prevedono la registrazione preliminare dell'utente con nome e cognome, prima di poter inviare la segnalazione. Tutte le segnalazioni whistleblowing sono visionate dal Gestore del Canale di Segnalazione Interno (di seguito "Gestore").

Non sono gestite le segnalazioni anonime.

2 Cosa si può segnalare

La normativa prevede che essendo Ener.bit srl una Società in controllo pubblico, sia possibile effettuare segnalazioni relative a:

- 1) **Illeciti amministrativi, contabili, civili e penali;**
- 2) **condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01 e violazioni del modello di organizzazione e gestione e controllo redatto ai sensi del D.lgs. 231/01;**
- 3) **violazioni delle normative dell'Unione Europea indicate nell'art. 2 c.1 lettera a) punti 3),4),5),6) del D.lgs. 24/2023**

La segnalazione deve essere finalizzata alla salvaguardia dell'integrità dell'Associazione, e non alla soddisfazione di esigenze individuali del segnalante, non può riguardare lamentele o rimostranze di

carattere personale o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro, del rapporto contrattuale o ai rapporti con il superiore gerarchico o i colleghi o i referenti aziendali.

3 Modalità di segnalazione

La Società per la gestione delle segnalazioni interne ha deciso di utilizzare una piattaforma informatica conforme a quanto richiesto dal D.lgs. 24/2023.

Il software gestionale del Whistleblowing, in linea con il dettato normativo, garantisce adeguati livelli di sicurezza sia sui dati del segnalante che a livello di infrastruttura.

Il segnalante per procedere alla segnalazione deve registrarsi nell'apposita area, compilando i dati richiesti.

Dopo aver indicato il proprio username deve indicare i propri dati personale, un indirizzo mail. Inoltre, deve prendere visione della policy privacy presente anche sul sito della Società.

A questo punto è possibile effettuare la segnalazione.

La segnalazione può avvenire in forma scritta o in forma orale al Gestore del Canale di Segnalazione (previo appuntamento con lo stesso). Le segnalazioni in forma scritta sono crittografate, che non permette di riconoscere la voce del segnalante.

Si riporta di seguito il link per accedere direttamente alla piattaforma ed effettuare la segnalazione:

<https://private.mygovernance.it/mywhistleblowing/enerbit/33730>

4 Contenuto della segnalazione

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. A tal fine, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione. È indispensabile che tali elementi siano conosciuti direttamente dal segnalante, e non riportati o riferiti da altri soggetti;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti;
- se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il reparto in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

4.1 Come seguire la propria segnalazione

Una volta effettuata la segnalazione, il portale fornirà al segnalante un numero di riferimento di sedici cifre chiamato "token". Questo numero andrà conservato perché consentirà al segnalante di seguire l'andamento della propria segnalazione, oltre che di interagire direttamente con il Gestore del Canale interno di Segnalazione attraverso una chat.

Per seguire l'andamento della propria segnalazione occorrerà accedere nuovamente alla pagina principale del portale, cliccare alla voce "Fai la tua segnalazione" ed inserire nella sezione "token" il numero di sedici cifre precedentemente fornito all'atto della segnalazione.

In questo modo si aprirà una schermata dove il segnalante potrà rileggere quanto segnalato, ricevere informazioni in merito allo stato della sua segnalazione, leggere eventuali comunicazioni da parte del Gestore e, al termine dell'istruttoria, conoscerne l'esito.

5 Gestione della segnalazione

Tutte le segnalazioni sono raccolte dall'ufficio del Gestore del Canale Interno di Segnalazione che in **Ener.bit** è il **Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza l'Ing. Alberto Prospero e la Dott.ssa Anita Fangazio**.

Il Gestore, una volta ricevuta la segnalazione, la gestisce secondo le modalità definite dall'art. 4 del D.lgs. 24/2023. Pertanto, entro 7 giorni comunica al segnalante che la segnalazione è stata presa in carico ed entro 90 giorni dalla ricezione comunica al segnalante l'esito delle indagini interne.

Una volta inviata la segnalazione, il segnalante può seguirne l'andamento e continuare a comunicare con il Gestore attraverso l'area messaggi, associata alla segnalazione. Tutte le informazioni sono crittografate e protette dalla piattaforma. Il segnalante riceverà una notifica al proprio indirizzo mail quando il Gestore invierà un nuovo messaggio. In ogni caso si consiglia di accedere periodicamente alla piattaforma per verificare la presenza di eventuali richieste di chiarimenti da parte del Gestore.

Le segnalazioni possono essere gestite dal Gestore, dall'OdV quando la segnalazione tratta tematiche relative al D.lgs. 231/01 (solo dopo una valutazione preliminare del Gestore).

Per maggior riservatezza si comunica che l'indirizzo e-mail aziendale non può essere utilizzato per registrarsi nella piattaforma; pertanto, il segnalante dovrà usare un indirizzo personale.

Per maggior riservatezza suggeriamo di:

- non inserire nel testo della segnalazione dati personali che potrebbero far risalire all'identità del segnalante;
- non inviare una segnalazione dalla propria postazione di lavoro;
- nel caso di dubbi sull'integrità del gestore si consiglia di contattare direttamente l'Organismo di Vigilanza (anche tramite richiesta di un colloquio) o utilizzare gli altri canali indicati al punto 8;
- preferire l'utilizzo della piattaforma a qualsiasi altra forma di segnalazione.

6 Conflitto di interesse

Il Gestore e l'OdV sono tenuti a comunicare prontamente qualsiasi situazione di conflitto di interesse al Consiglio di Amministrazione che dovesse insorgere sia per quanto riguarda il ruolo, sia per la gestione della singola segnalazione. I conflitti di interesse sono a titolo di esempio: la situazione nel quale il Gestore effettua la segnalazione, l'OdV o il Gestore sono oggetto della segnalazione, parenti o affini sono oggetto della segnalazione,

In caso di conflitto di interesse rispetto al ruolo il Consiglio di Amministrazione provvede ad individuare una nuova figura.

In caso di conflitto di interesse rispetto ad una segnalazione le persone sopra richiamate si astengono dal partecipare alle attività relative alla segnalazione in oggetto. Questo principio vale per tutte le persone eventualmente coinvolte nella gestione della segnalazione. La segnalazione viene trasmessa, tramite la piattaforma, al sostituto che provvede alla sua gestione.

7 Divieto di ritorsione

Il segnalante è tutelato da ogni misura ritorsiva o discriminatoria eventualmente adottata dalla Società a causa della segnalazione effettuata.

Il decreto prevede, a tutela del whistleblower, il divieto di ritorsione definita come "qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della

segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”.

Oltre a quelle espressamente indicate nell'art. 17 del d.lgs. n. 24/2023 possono costituire ritorsioni, ad esempio, anche la pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati; una valutazione della performance artatamente negativa; una revoca ingiustificata di incarichi; un ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto; il reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi); la sospensione ingiustificata di brevetti, licenze, etc.

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate **esclusivamente ad ANAC tramite il canale di segnalazione esterno**. Ad ANAC è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata.

Fatte salve le specifiche limitazioni di responsabilità previste dal legislatore, la protezione prevista in caso di ritorsioni non trova applicazione in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del segnalante della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati connessi alla denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa.

8 Condizioni per la segnalazione

Al momento della segnalazione la persona segnalante o denunciante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa.

Le informazioni relative alla segnalazione devono essere state acquisite dal segnalante:

- Durante un periodo di lavoro presso la Società,
- Durante una selezione per una potenziale collaborazione con la Società.

La segnalazione deve essere finalizzata alla salvaguardia dell'integrità della Società, e non alla soddisfazione di esigenze individuali del segnalante, non può riguardare lamentele o rimostranze di carattere personale o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro, del rapporto contrattuale o ai rapporti con il superiore gerarchico o i colleghi o i referenti aziendali.

In caso di segnalazioni false e che possono ledere la reputazione della Società, Martini Stagionatura si riserva la possibilità di far valere i propri diritti nelle sedi e modalità più opportune.

In particolare, nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria rimane invariata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

9 Presupposti per le segnalazioni esterne

La norma prevede ulteriori modalità di segnalazione: Canale Esterno, Divulgazione Pubblica.

La normativa favorisce in via prioritaria la scelta del canale interno, rispetto alle altre forme di segnalazione. Infatti, è possibile ricorrere al Canale esterno (segnalazione ad ANAC), quando sussiste almeno una delle condizioni indicate nell'art. 6 del D.lgs. 24/2023, mentre è possibile ricorrere alla divulgazione pubblica, quando sussiste almeno una delle condizioni indicate nell'art. 12 del D.lgs. 24/2023.

10 Protezione dei dati personali

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali si rimanda alla policy privacy contenuta nella piattaforma per le segnalazioni o sul sito istituzionale.